

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 56/03

3 luglio 2003

Sentenza della Corte nella causa C-156/01

*R.P. Van der Duin / Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen e
Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen / T.W. Van Wegberg-van
Brederode*

**I PENSIONATI CHE HANNO ELETTO DOMICILIO IN UNO STATO MEMBRO
DIVERSO DA LORO STATO DI ORIGINE DEVONO CHIEDERE ALLA CASSA
MALATTIA PRESSO CUI SONO ISCRITTI NEL LORO STATO DI RESIDENZA
L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER RICEVERE CURE MEDICHE IN UN
ALTRO STATO MEMBRO**

*Tale principio si applica anche ai pensionati che ricevono cure mediche nello Stato debitore
della loro pensione o rendita*

Il sig. Van der Duin ha lasciato i Paesi Bassi nel 1989 per stabilirsi in Francia e si è iscritto presso la cassa malattia locale. Percepisce prestazioni d'invalidità a carico dell'ente olandese competente. Vittima di un grave incidente, il sig. Van der Duin è stato curato in Francia nell'arco di circa un anno e successivamente ammesso all'ospedale universitario di Rotterdam (Paesi Bassi) per ivi sottoporsi al trattamento di una distrofia post-traumatica alla mano destra.

La sig.ra Van Wegberg-van Brederode, da parte sua, nel 1995 si è trasferita dai Paesi Bassi in Spagna con il suo coniuge, il quale percepisce una pensione olandese a carico delle istituzioni olandesi competenti. Entrambi si sono iscritti presso la cassa malattia spagnola. Dopo aver consultato un medico spagnolo, che ha diagnosticato la necessità di un intervento, la sig.ra Van Wegberg-van Brederode si è recata nei Paesi Bassi per essere ivi operata.

L'ANOZ Zorgverzekeringen, una cassa malattia olandese, ha respinto le domande di rimborso da parte dei due ospedali olandesi, nonostante il rilascio di un modulo E 111 da parte delle casse locali francese e spagnola, in quanto le cure in questione non soddisfacevano i requisiti introdotti nel regolamento comunitario sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti ¹. Gli interessati avrebbero infatti dovuto ottenere un modulo E 112, richiesto qualora un assicurato intenda ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure mediche e le casse malattia negli Stati di residenza abbiano rifiutato il suo rilascio retroattivo. Il sig. Van der Duin e la sig.ra Van Wegberg-van Brederode hanno entrambi proposto ricorso dinanzi ai giudici olandesi contro il diniego di assunzione degli oneri da parte dell'ANOZ Zorgverzekeringen.

Il Centrale Raad van Beroep chiede alla Corte di giustizia quale Stato membro debba assumersi i costi relativi alle cure mediche e quale cassa malattia sia competente per rilasciare l'autorizzazione preventiva in una tale situazione.

La Corte constata che, una volta che i titolari di pensione o di rendita e i loro familiari **si siano iscritti presso l'ente competente dello Stato membro di residenza**, essi beneficiano, in forza del regolamento comunitario, di un **diritto alle prestazioni in natura da parte di tale cassa malattia** come qualsiasi titolare residente nel territorio di tale Stato membro.

Ne consegue che l'ente competente per autorizzare i suddetti assicurati a recarsi in un altro Stato membro, compreso quello debitore della pensione o della rendita, affinché vengano loro fornite prestazioni in natura alle condizioni previste dal regolamento comunitario, è l'**ente del luogo di residenza** degli interessati. Tale ente è nella situazione migliore per verificare concretamente se ricorrano le condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.

*Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int
verso le ore 15 di oggi.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.*